



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 20/11/2018
nr. 0009420
Classifica I.6.4.Facc. 59 - 2012
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau
Presidente
- > On. Marco Tedde
On. Alessandra Zedda
- Gruppo Forza Italia Sardegna


e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1664/A sulla necessità di valutazione da parte dell’Agenzia regionale del Distretto idrografico della Sardegna delle osservazioni sullo Studio di compatibilità idrogeologica del Comune di Alghero della “variante al Piano regolatore generale inerente al Programma di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici della bonifica” formulate dal Comitato zonale Nurra in relazione all’analisi del bacino del canale di Urune. Risposta.

In riferimento all’interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.10834 del 19 novembre 2018 inviata dalla Direzione Generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA

IL DIRETTORE GENERALE

Cagliari,

Prot. n.

CLASSIFICA: I.6.4
FASCICOLO Interrogazioni

TRASMESSA VIA PEC

Regione Autonoma della Sardegna
DG Agenzia Regionale Distretto Idrografico
Prot. Uscita del 19/11/2018
nr. 0010834
Classifica I.6.4.Fasc. 1 - 2018
01-05-00



>All'Ufficio di Gabinetto della Presidenza
presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Interrogazione consiliare n. 1664/A riguardante lo Studio di compatibilità ex Art 8 c. 2 NA PAI riferito alla " Variante al Piano Regolatore generale inerente al Programma di Conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici della bonifica "presentato dal Comune di Alghero.

La presente in riscontro alla nota 9092 del 9.11.2018 (prot. ADIS n.10569 del 12.11.2018) di richiesta di risposta all'interrogazione consiliare in oggetto, ai sensi della vigente normativa del Consiglio regionale.

Lo studio in argomento è stato presentato ai sensi dell'art 8 c. 2 previgente al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 27.04.2018 (BURAS n. 23 del 03.05.2018) che prescrive che in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici anche di livello attuativo, indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal PAI i Comuni, "assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi art. 24 e 25, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all'adozione" ed è a corredo della variante al Piano Regolatore generale inerente al Programma di Conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici della bonifica di Alghero.

La relativa documentazione tecnica è pervenuta dal Comune di Alghero, dapprima in allegato alla nota prot n. 86909 del 31.1.2018, (prot. ADIS n. 934 del 6.2.2018) e quindi, completa delle integrazioni formalmente richieste in corso d'istruttoria, acclusa alla nota prot. n. 65968 del 23.8.2018, acquisita al prot ADIS n. 7741 del 28.8.2018. A tale ultima nota è stata altresì allegata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 13.8.2018 di presa d'atto dello studio.

Da tale deliberazione decorre l'applicazione delle norme del PAI, come norma di salvaguardia ai sensi dell'art 165 c. 7 del Dlgs 152/2006, sulle nuove o maggiori aree di pericolosità idraulica, anche incrementali, a seguito di un'analisi di maggior dettaglio, rispetto alle pericolosità derivate dai risultati del vigente Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.

Lo studio legale incaricato dal Comitato Zonale Nurra ha inviato una nota- acquisita al prot ADIS al n. 6838 del 27.7.2018 avente ad oggetto "Osservazioni sullo studio di compatibilità idrogeologica del Comune di Alghero riferito alla Variante al Piano Regolatore generale inerente al Programma di Conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici della bonifica" in relazione all'analisi del bacino del Canale Urune (che si allega in copia alla lettera A). Si sottolinea che tale nota era sottoscritta unicamente dal legale, senza la firma di alcun tecnico abilitato.

In essa si accennano genericamente, senza alcun dato tecnico-scientifico sufficiente, alcune considerazioni in merito all'assunzione nello studio comunale di parametri descrittivi eccessivi ed è contenuta l'affermazione che una modellazione bidimensionale fosse più rispondente alla descrizione del

fenomeno fisico rispetto a quella monodimensionale impiegata. Veniva, inoltre, segnalato che i risultati in termini di aree allagabili dello studio del Comune, ed i conseguenti vincoli, fossero non pienamente attendibili, eccessivi e penalizzanti.

La nota informava, altresì, che il Comitato Nurra "ha conferito incarico per l'espletamento di uno studio idrogeologico dell'area in oggetto ad un pool di esperti, i quali consegneranno il lavoro tra circa 60 giorni".

L'ADIS dette risposta a quanto sopra con la nota prot 8439 del 17.9.2018, inviata anche al sindaco del Comune di Alghero (allegata alla presente alla lettera B) che richiamava gli aspetti salienti della procedura e, segnatamente che le eventuali osservazioni sono presentabili unicamente nella fase di evidenza pubblica prevista all'interno dell'iter approvativo delle varianti ex articolo 37 delle NA del PAI, da attivarsi a cura del Comune successivamente all'approvazione in Comitato Istituzionale dello studio ex Art. 8.

Un'ulteriore nota è successivamente pervenuta dal legale del Comitato ed acquisita al prot. ADIS 9863 in data 24.10.2018. In tale seconda nota, si contestava la risposta fornita dall'ADIS nei termini sopra riassunti, sostenendo che gli elementi inviati dovessero comunque essere valutati nella fase precedente l'approvazione dello studio da parte del Comitato Istituzionale, in base agli artt 1 e 6 della L 241/1990 e ss.mm.

A questa seconda nota era, inoltre, allegata una succinta relazione tecnica a firma dell'Ing. Giovanni Antonio Fadda e del Dr Geol. Antonio Enrico Manca che contesta in sintesi la precisione del rilievo di due attraversamenti stradali sul canale Urune, la descrizione del dettaglio dell'uso del suolo e richiama la natura artificiale del canale Urune.


Si ritiene che né gli elementi accennati per conto del Comitato dal legale nella prima delle note citate né le considerazioni della breve relazione tecnica inoltrate in seconda istanza possano essere considerati come uno studio alternativo di pari approfondimento e conformità metodologica a quanto richiesto dalle norme PAI vigenti, in grado di modificare allo stato attuale quello inoltrato dall'Amministrazione Comunale.

Difatti, non è valutabile a priori, senza disporre di una modellazione idraulica alternativa, se e in che misura l'adozione di differenti parametri descrittivi (v. prima nota) e/o le rettifiche alle sezioni di alcuni attraversamenti (argomentazioni successivamente addotte) influiscano, nella specifica situazione planoaltimetrica, sulla sagoma ed ampiezza delle aree allagabili, che costituiscono il risultato da cui discende l'applicazione della vincolistica PAI.

Peraltro, con riferimento alla vocazione eminentemente agricola dell'area delle Bonifiche di Alghero, si segnala che le recenti integrazioni delle NA PAI di cui all'art 27 bis "Disciplina delle attività delle aziende agricole, pastorali e silvocolturali nelle aree di pericolosità molto elevata Hi4" consentono comunque in tali aree, nel rispetto di misure anche non strutturali, in considerazione dei rilevanti aspetti socio-economici, lo svolgimento delle attività e la realizzazione di fabbricati ed impianti a servizio delle aziende agricole, di tipologie studiate per contemperare le esigenze di conduzione dei fondi con quelle della sicurezza idraulica e degli stessi addetti.

Si segnala, inoltre, che nella seduta dello scorso 6 novembre, contestualmente all'approvazione del Comitato dello studio in argomento, il Segretario dell'Autorità di Bacino ha opportunamente informato i componenti delle dette comunicazioni pervenute per conto del legale del Comitato e del riscontro fornito da parte dell'Ufficio.

Il Direttore Generale
Alberto Piras



 A. Melis/ Dir. Serv. Dif. Suolo, Assetto Idrog. e Gest. Alluv.
A. Boy. /Serv. Dif. Suolo, Assetto Idrog. e Gest. Alluv.

Allegati:

- A) nota del legale del Comitato Nurra prot ADIS 6838 del 27.7.2018
- B) nota ADIS prot 8439 del 17.9.2018
- C) nota del legale del Comitato Nurra prot ADIS 9863 in data 24.10.2018

STUDIO LEGALE

Avv. Sara MIGLIORE – avv. Maria Cristina FLORIS

Via Cavour 57 - 07100 SASSARI

Tel e fax 079236247

avvsaramigliore@gmail.com – avv.mcristinafloris@gmail.com

MIGLIORE
SARA
26.07
.2018
10:06:59
UTC



Alla C.A. Comune di Alghero,
in persona del sindaco p.t.
Piazza Porta Terra 9
Alghero

Via pec: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it

Alla C.a. Comitato Istituzionale di bacino

Alla C.a. Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico (ADIS)

Via pec: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: osservazioni sullo Studio di compatibilità idrogeologica del Comune di Alghero riferito alla “variante al Piano Regolatore generale inerente al Programma di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici della bonifica” in relazione all’analisi del bacino del Canale di Urune.

Nell’interesse del Comitato zonale Nurra (C.f. 9242980900), in persona del legale rappr. P.t., formiamo la presente per significare quanto segue.

Il Comitato Zonale Nurra, nostro assistito, quale ente senza finalità di lucro, con sede in Santa Maria La Palma via Sila 19, ha lo scopo di:

- a) Difendere e diffondere la vocazione agricola -turistica del territorio al fine di promuovere l’economia locale;
- b) Promuovere e sostenere iniziative riguardanti temi sociali, culturali e di programmazione del territorio, inerenti la zona che comprende tutto il territorio della bonifica storica dei Comuni di Alghero e Sassari;

- c) Aprire e mantenere un dialogo con le istituzioni, enti pubblici e aziende private la cui attività ricada nel territorio in oggetto;
- d) Assumere iniziative con tutti gli organi istituzionali, in particolare l'amministrazione comunale di Alghero e quelli che sono direttamente interessati alle problematiche suddette.

Pertanto, gli abitanti di tale area facenti parte del Comitato zonale Nurra detengono un interesse legittimo ad interloquire con le P.P.A.A. in indirizzo in relazione allo studio idrogeologico presentato dal Comune di Alghero riguardante proprio tale area.

In particolare, si intendono sottoporre le seguenti osservazioni - con riserva di ulteriore approfondimento nello studio idrogeologico in corso di preparazione - che si ritiene possano essere utili ai fini della corretta valutazione del rischio idrogeologico di una area specifica posta ad est dell'aeroporto di Alghero Fertilia, l'analisi del bacino del Canale Artificiale Urune, che costituisce una parte dello studio in oggetto.

In via preliminare si rileva che nello studio dell'Ing. Cambula sono state rilevate diverse scelte tecniche non condivisibili per quanto riguarda la corretta simulazione del fenomeno sia dal punto di vista delle precipitazioni, della permeabilità del suolo e del deflusso delle portate di piena in moto permanente. In sostanza, vengono sovradimensionati diversi parametri del calcolo che entrano in gioco in diverse fasi dello studio - dalla determinazione delle portate di piena alla simulazione del moto di deflusso - che seppur motivate "a vantaggio della sicurezza", di fatto comportano la falsificazione dei risultati reali di rischio dell'area.

A tal proposito si ritiene che gli incrementi "a vantaggio della sicurezza" possano essere effettuati tutt'al più una sola volta e con un solo parametro, possibilmente nelle ultime fasi del procedimento per avere un maggiore controllo del risultato.

Incrementando in modo indiscriminato tutti i parametri in gioco, invece, come è accaduto nello studio in oggetto, si perde il senso della realtà della simulazione e si determinano situazioni visibilmente eccessive e palesemente irreali nel risultato finale ottenendo aree inondabili che non si sono invece mai inondate a memoria d'uomo.

Di seguito si riporta con maggiore dettaglio quanto testé affermato a titolo esemplificativo.

Nella prima fase del calcolo, dopo avere determinato le altezze di precipitazione, non si tiene conto del coefficiente r di ragguaglio della precipitazione all'area del bacino (sempre con l'intento di andare a vantaggio della sicurezza).

Successivamente, si determina il parametro di assorbimento CN in funzione della permeabilità dei suoli che costituisce un dato fondamentale per il calcolo delle portate di deflusso.

Anche qui, dopo avere determinato i valori del coefficiente CN(II) per le varie aree, secondo le Norme vigenti, questi sono stati arbitrariamente (“cautelativamente”) incrementati “relazionandoli allo stato di imbibizione del terreno prima dell’evento di piena”.

In tal modo si effettua la seconda operazione “a vantaggio della sicurezza” che incrementa i valori ottenuti di CN(II) già molto alti ottenuti in base alle Norme.

Si specifica a tal proposito che, date le caratteristiche dei terreni interessati, i valori di “massima saturazione” ipotizzati dall’Ing. Cambula sono impossibili da raggiungere realmente e ci si propone di dimostrarlo anche con prove pratiche sul terreno.

Infine, nella fase di simulazione del deflusso, effettuata con l’ausilio del programma HEC-RAS edito dall’Hydrologic Engineering Center (Istituto di ingegneria idrologica dell’esercito degli Stati Uniti) sono state rilevate diverse incongruenze.

Innanzitutto, il modello generale di deflusso adottato non risponde alla situazione reale.

Infatti, la simulazione del moto permanente effettuata con il modello monodimensionale non è realistica in quanto la morfologia del terreno, estremamente pianeggiante senza direzioni di moto preferenziali, favorisce il deflusso delle acque in più direzioni, e quindi richiede l’utilizzo del modello bi-dimensionale.

Infine, anche nell’utilizzo del modello monodimensionale, sia pure non rispondente alla situazione reale, vi sono delle sviste laddove diverse sezioni di piena non vengono delimitate fisicamente in una delle due sponde alterando completamente l’attendibilità della simulazione.

Si ritiene che un calcolo più attinente alla realtà - sempre con i necessari margini di sicurezza – sia, invece, quello determinato sulla base delle precipitazioni in base ad un modello reale, ove anche il coefficiente CN sia il più reale possibile ed infine il modello di simulazione delle piene preveda il moto bidimensionale. Con questa impostazione del calcolo emerge un quadro senz’altro più realistico ed al contempo molto meno penalizzante per i terreni interessati.

Il comitato, come si è anticipato dinanzi, ha conferito incarico per l’espletamento dello studio idrogeologico dell’area in oggetto ad un pool di esperti, i quali consegneranno il lavoro fra circa 60 giorni.

Pare opportuno, pertanto, al fine di garantire una più ampia e corretta istruttoria dello studio presentato dal Comune di Alghero su tale porzione del territorio, acquisire anche lo studio commissionato dal

Comitato zonale Nurra in corso di completamento e comunque valutare le osservazioni sopra svolte, per apportare le modifiche al piano che si riterranno più opportune.

Nell'attesa si chiede cortesemente di sospendere per tale brevissimo termine il procedimento di valutazione ed emissione del parere sullo studio idrogeologico in oggetto e comunque di valutare le osservazioni sopra sinteticamente riportate.

Si confida nell'accoglimento della presente istanza e si porgono

Distinti saluti

Avv. Sara Migliore

avv. Maria Cristina Floris



ALL B)

Regione Autonoma della Sardegna
DG Agenzia Regionale Distretto Idrografico
Prot. Uscita del 17/09/2018
nr. 0008439
Classifica XIII.11.3.Fasc. 3 - 2012
01-06-00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PRESIDENZA
DIREZIONE GENERALE AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA
Servizio Difesa del Suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

Cagliari, 17 SET. 2018

Prot. n. 8439

CLASSIFICA: XII.11.3
FASCICOLO Studi di compatibilità ex Art. 8 c.2

TRASMESSA VIA PEC

>All'Avv. Sara Migliore
avvsaramigliore@puntopec.it

>Al Sindaco del Comune di Alghero
protocollo@pec.comune.alghero.ss.it

Oggetto: Riscontro nota del 26.7.20187 (prot. ADIS n. 6838 del 27.7.2018) avente ad oggetto "osservazioni sullo Studio di compatibilità idrogeologica del comune di Alghero riferito alla Comune di Alghero Studio di compatibilità ex Art 8 c. 2 NA PAI riferito alla Variante al Piano Regolatore generale inerente al Programma di Conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici della bonifica in relazione all'analisi del bacino del canale di Urune".

Con riferimento alla nota in oggetto, giova significare preliminarmente che la Direzione scrivente ha come unico interlocutore per gli studi di compatibilità, ai sensi dell'art 8, c. 2 delle NA del PAI, il Comune di Alghero quale Ente territorialmente competente.

Gli studi in questione, sia da un punto di vista dei contenuti tecnici che dal punto di vista procedurale, seguono le previsioni delle Norme del PAI previgenti alle modifiche introdotte con Decreto del Presidente della Regione n. 35 del 27.4.2018 che al citato articolo 8 non prevedono la possibilità di osservazioni da parte dei cittadini interessati.

Successivamente all'approvazione da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, il Comune di Alghero dovrà attivare la procedura di variante ai sensi dell'articolo 37 delle norme di attuazione del PAI che prevede anche una fase di partecipazione pubblica da parte dei cittadini che possono far pervenire al Comune di Alghero e alla scrivente Direzione Generale eventuali osservazioni che saranno oggetto di valutazione in sede di conferenza programmatica prevista dalla procedura di variante al PAI.

In quella sede, il Comitato zonale Nurra, qualora lo ritenga, potrà presentare idonea osservazione sulla base dello studio idrogeologico per il quale ha conferito incarico a esperti del settore.

Si resta a disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti ed interlocuzioni.

Il Direttore del Servizio
Ing. Marco Melis

Dir. Serv. Dif. Suolo, Assetto Idrog. e Gest. Alluv.

via Mameli 88 09123 Cagliari - tel +39 070 606 2511 fax +39 070 606 7071
pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it

STUDIO LEGALE

Avv. Sara MIGLIORE – avv. Maria Cristina FLORIS

Via Cavour 57 - 07100 SASSARI

Tel e fax 079236247

avvsaramigliore@gmail.com – avv.mcristinafioris@gmail.com

Alla C.a. Comitato Istituzionale di bacino

Alla C.a. Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico (ADIS)

Via pec: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E p.c. alla C.A. Comune di Alghero,

in persona del sindaco p.t.

Piazza Porta Terra 9

Alghero

Via pec: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it

Oggetto: riscontro nota del 17.09.2018 prot. 8439 dell'ADIS in relazione alle osservazioni sullo Studio di compatibilità idrogeologica del Comune di Alghero della “variante al Piano Regolatore generale inerente al Programma di conservazione e valorizzazione dei beni paesaggistici della bonifica” in relazione all'analisi del bacino del Canale di Urune.

Nell'interesse del Comitato zonale Nurra (C.f. 9242980900), in persona del legale rappr. P.t., formiamo la presente in riscontro alla nota del 17.09.2018 prot. 8439 dell'ADIS a firma del Direttore ing. Marco Selis, per significare quanto segue.

Con nota del 26.07.2018, il Comitato Zonale Nurra, nostro assistito, quale ente senza finalità di lucro e portatore di interessi diffusi e collettivi, sottoponeva alle Amministrazioni in indirizzo specifiche osservazioni in merito allo studio predisposto dall'ing. Cambule per conto del Comune di Alghero, in riferimento ad un'area specifica del canale di Urune, al fine di una più ampia e completa valutazione da parte dell'Adis.

Con nota datata 17.09.2018, il direttore del servizio, ing. Melis, comunicava che le osservazioni presentate non potevano essere valutate, in quanto, in tale fase, l'unico interlocutore dell'Adis sarebbe l'ente territoriale competente, ovvero il Comune di Alghero.

Tale tesi, a sommo avviso di questa difesa, non è condivisibile.

Ai sensi dell'art. 1 L. 241/1990, l'agire dell'Adis - quale struttura di supporto logistico-funzionale dell'Autorità di bacino e di struttura tecnica per l'applicazione delle norme previste dalla direttiva 2000/60/CE, con compiti istruttori, di supporto tecnico, operativo e progettuale alle funzioni di regolazione e controllo proprie della Regione – deve conformarsi, al pari di ogni altra P.A. “*ai criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario*”.

Inoltre, ai sensi degli artt. 6 L. 241/1990: il responsabile del procedimento, tra l'altro, “*a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;*

Ebbene, posto che in assenza di un responsabile del procedimento nominato allo scopo, tali funzioni sono *ex lege* attribuite al dirigente del servizio, si ritiene che i contenuti delle osservazioni proposte non possano non essere considerate nello svolgimento dell'istruttoria.

In altre parole, a prescindere dalla fonte e dalla espressa previsione o meno della facoltà di presentare osservazioni in termini più o meno formale da parte dei soggetti interessati, l'ADIS, quale ente all'uopo preposto, ha il dovere di valutare d'ufficio i fatti ed ogni elemento COMUNQUE acquisito ed inerente il procedimento di approvazione dello studio, in virtù dei principi soprarichiamati, al fine di valutare la compatibilità dello stesso con il P.A.I., con le sue varianti e norme di attuazione.

Tanto più ciò è doveroso nel caso di specie, in quanto dalle osservazioni del Comitato e dalla relazione del dott. Manca e dell'ing. Fadda, allegata alla presente, emergono numerosi vizi e macroscopici errori dello studio in oggetto, che imporrebbero da parte dell'Amministrazione in indirizzo un vaglio approfondito.

Tale collaborazione tra pubblico e privato (soprattutto quando si tratti di un soggetto portatore di interessi meritevoli di tutela), invero, dovrebbe essere vista con favore e non indirettamente “osteggiata”, posto che il contributo istruttorio ha un indubbio valore tecnico e contiene accertamenti oggettivi non smentibili in punto di fatto.

Distinti saluti

Avv. Sara Migliore

avv. Maria Cristina Floris



Si allega :

relazione tecnica.

- Relazione tecnica.